

1. IL GRUPPO DI IMPRESE

I **gruppi** aziendali rappresentano una delle forme più intense di **concentrazione aziendale** realizzate mediante l'instaurazione di rapporti di partecipazione in altre imprese operanti nello stesso settore o in settori diversi.

Le società aggregate nel gruppo, pur conservando la loro individualità giuridica, sono gestite secondo una logica superaziendale, da un unico soggetto economico.

I **gruppi** possono nascere:

- mediante l'**acquisto di partecipazioni** in società già esistenti;
- mediante operazioni di **scorporazione**, con le quali una società enuclea e stacca da sé uno o più rami di attività economica e li conferisce in una o più società di nuova costituzione, giuridicamente autonome, ma operativamente controllate dalla società scorporante, che assume così la figura di capogruppo.

A) I gruppi di imprese secondo la dottrina aziendalistica e civilistica

Nell'ambito del gruppo si distinguono:

- la **società capogruppo** o **holding**, il cui soggetto economico ha di fatto un potere di controllo — a livello decisionale e amministrativo — su tutte le altre società del gruppo, grazie alla possibilità di collocare «propri uomini» nei consigli di amministrazione e nei posti chiave della struttura organizzativa delle società controllate;
- le **società controllate**, sulle quali la Holding esercita l'**influenza dominante** perché possiede direttamente o indirettamente la totalità o la maggioranza delle azioni della controllata;
- le **società collegate**, cioè quelle sulle quali la capogruppo esercita *direttamente o indirettamente* un'**influenza notevole**. Si ha una **partecipazione indiretta** (o a cascata) quando la Holding controlla direttamente una società la quale, a sua volta, ne controlla una o molte altre.

Si possono avere partecipazioni reciproche o incrociate quando una società controllata possiede una partecipazione nel capitale della controllante.

INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Fonti normative del bilancio consolidato:

Art. 2536 c.c.

Artt. dal n. 25 al n. 46 del D.Lgs. 127/91

Principi contabili	DOC. 17 principi contabili CNDCR IAS n. 27 e 28 OIC Documento interpretativo n. 2 SIC 12 e 13
--------------------	--

Comunicazione CONSOB 84/08412

2. FONTI NORMATIVE

A) Normativa giuridica relativa alle società controllate e collegate: art. 2359

L'art. 2359 c.c. individua le società controllate e collegate in base sia alla percentuale di capitale posseduta, sia al livello di controllo esercitato; in base a questo principio sono considerate: **società controllate** quelle nelle quali la **società controllante**:

- detiene **partecipazioni di controllo** direttamente o indirettamente e la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria;
- pur non possedendo la maggioranza delle partecipazioni possiede voti sufficienti per esercitare un'**influenza «dominante»** nell'assemblea ordinaria;
- pur non possedendo la maggioranza di partecipazioni esercita un'**influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali** (es. patti parasociali) sulla gestione delle società partecipate.

Sono considerate **società collegate** quelle sulle quali la capogruppo esercita un'influenza notevole.

B) Normative giuridiche di controllo: D.Lgs. 127/91

Il concetto di gruppo, che nella prassi dell'attività imprenditoriale presenta forme numerose e diversificate, non è istituzionalizzato come entità giuridica dal D.Lgs. 127/91 che si limita a regolare solo il **bilancio consolidato** del gruppo.

La definizione di gruppo deriva quindi, indirettamente, dalla individuazione delle società controllanti e controllate che il D.Lgs. 127/91 regola, ai fini dell'obbligo della redazione e della pubblicizzazione del bilancio consolidato, con questa normativa:

- l'art. 25 individua le **imprese controllanti** soggette all'obbligo della redazione del bilancio consolidato;
- l'art. 26 stabilisce quando le **imprese** devono essere considerate **controllate** ai fini del consolidamento del bilancio individuando così indirettamente i soggetti controllanti che, in base al precedente art. 25 devono redigere il bilancio consolidato; nello stesso tempo definisce l'**area di consolidamento**, ossia quali imprese di un gruppo devono essere inserite nel bilancio consolidato della controllante;
- l'art. 27 stabilisce quali soggetti pur rientrando nelle definizioni dei precedenti artt. 25 e 26, sono **esonerati dalla redazione del bilancio consolidato**;
- l'art. 28 prevede i casi in cui le imprese controllate devono, o possono, essere escluse dall'area di consolidamento, quindi non essere incluse nel bilancio consolidato della controllante.

Nella prassi si considerano appartenenti al gruppo anche le imprese sulle quali la capogruppo esercita il controllo insieme ad altri soggetti, e quelle su cui esercita un'influenza notevole.

3. LA NOZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO E I CRITERI GENERALI DI REDAZIONE

Gli utilizzatori dei bilanci di una società controllante hanno bisogno di essere informati, sulla situazione patrimoniale e finanziaria di un gruppo, sui risultati della gestio-

ne e sulle variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria di un gruppo nel suo insieme.

Questa esigenza è solo parzialmente appagata dai bilanci consolidati in quanto il bilancio della società controllata risente dei legami che ha con le imprese del gruppo.

Il D.Lgs. 127/91 detta principali **norme** sulla redazione del bilancio consolidato: *il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare in modo «veritiero e corretto» la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo, consolidato come un'unica azienda*. Il Decreto individua i soggetti obbligati a presentare il **bilancio consolidato**, stabilisce la sua **struttura, indica i principi di redazione ed i metodi di consolidamento**.

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato sono:

- a) le **società di capitali**: Spa, Sapa, Srl che controllano un'altra società di qualunque forma giuridica;
- b) le **società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali, gli enti pubblici** che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, se controllano una società di capitali.

La normativa civilistica sul bilancio consolidato prevede specifiche situazioni in cui non esiste l'obbligo o è previsto l'esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato.

Una prima possibilità di esonero è legata alle dimensioni della società: in questo senso *non è tenuta a redigere il bilancio consolidato l'impresa controllante che, insieme alle sue controllate, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti* (art. 27 del D.Lgs. 127/91, modificato dal D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 che ha recepito la Direttiva 2006/46/CE del 14 giugno 2006):

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 17.500.000 euro;
- ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni: 35.000.000 euro;
- 250 dipendenti mediamente occupati durante l'esercizio.

Il totale delle «attività» e dei «ricavi» sono costituiti dai valori «aggregati», facendo comunque riferimento alle poste evidenziate negli schemi di bilancio che seguono le disposizioni previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c.

L'esonero previsto per i limiti dimensionali citati non trova comunque applicazione quando una delle società del gruppo ha emesso titoli quotati in Borsa.

Poiché il limite dimensionale prevede una possibilità e non un obbligo di esonero, nulla impedisce agli operatori di provvedere egualmente alla redazione del bilancio consolidato.

Oltre al caso sopra illustrato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, anche le *subholding* possono evitare la redazione del bilancio consolidato nel caso in cui:

- siano controllate per più del 95% (in questo caso la mancata predisposizione del bilancio consolidato da parte della subholding può avvenire purché la sua redazione non sia stata comunque richiesta, almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, da tanti soci che rappresentano più del 5% del suo capitale);
- la società controllata non abbia emesso titoli quotati in Borsa;
- la controllante sia a sua volta obbligata a redigere il bilancio consolidato in quanto residente in altro Paese della Comunità Europea.

Nel caso in cui ci si possa avvalere dell'esonero, la Nota integrativa al bilancio d'esercizio della subholding deve contenere indicazione delle sue motivazioni oltre che la denominazione della sede della società controllante redattrice del bilancio consolidato.

Una copia del bilancio consolidato, con la relazione sulla gestione e con quella dell'organo di controllo, in lingua italiana, devono essere depositate presso l'ufficio del registro delle imprese dove è la sede dell'impresa controllata (art. 27, c. 5, del D.Lgs. 127/91).

In questo modo, pertanto, la portata dell'agevolazione concessa alla subholding viene limitata dall'obbligo di tradurre, in lingua italiana, il consolidato del gruppo.

Altri casi di esonero

Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando (art. 28, c. 2, D.Lgs. n. 127/91):

- la loro inclusione è irrilevante ai fini della rappresentazione «veritiera e corretta» della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo (partecipazioni che rappresentano società piccole o comunque scarsamente significative). L'irrilevanza deve essere valutata sull'insieme delle società che si vogliono escludere dal consolidamento (vale a dire che società scarsamente significative singolarmente ma rilevanti nel loro insieme devono essere consolidate);
- esistono particolari restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante (es. in caso di assoggettamento della controllata a procedure concorsuali, espropriazione in corso, perdita del controllo su partecipazioni estere per particolari vicende belliche, politiche, valutarie etc.);
- è impossibile ottenere in modo veloce e senza il sostenimento di costi eccessivi, rispetto ai possibili vantaggi del consolidamento, le informazioni necessarie a tal fine (IV direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983, n. 83/349 CEE, art. 13 comma 3);
- le loro azioni o quote sono possedute unicamente per temporanei investimenti a breve termine (VII Direttiva articoli 13 e 14).

La redazione del bilancio consolidato consta delle seguenti **operazioni preliminari** che rappresentano i presupposti del consolidamento:

1) determinazione dell'**ambito di applicazione** secondo il D.Lgs 127/1991.

Gli elementi formali in base ai quali si può individuare un gruppo sono rappresentati da:

- a) più società con propria autonomia giuridica;
- b) possesso di partecipazioni di controllo della società capogruppo (che rappresenta il soggetto economico) nelle società controllate;
- c) forma di società di capitali e, con maggiore ricorrenza, di società per azioni;
- d) unità di indirizzo;

2) determinazione dell'**area di consolidamento** che identifica le imprese del gruppo aziendale i cui bilanci sono coinvolti nel processo di consolidamento con il bilancio della controllante;

3) **uniformità dei criteri di valutazione e dei piani contabili adottati.**

I criteri di redazione del bilancio consolidato comprendono:

- **regole generali:**

- *criteri di redazione uguali a quelli previsti per il bilancio di esercizio, salvo alcuni adeguamenti per il consolidamento;*
- *omogeneità dei piani dei conti e dei criteri di valutazione;*
- *criteri di redazione non modificabili da un esercizio all'altro;*

- **deroghe solo in casi eccezionali:**

- *motivazioni della deroga nella Nota integrativa;*
- *effetto della deroga sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico;*

- **bilanci comparativi.**
- **in caso di modifica dell'area di consolidamento:**
 - *informazioni aggiuntive nella Nota integrativa per rendere significativo il confronto;*
 - *adattamento dello Stato patrimoniale e del Conto economico dell'esercizio precedente.*

A) Armonizzazione delle date di riferimento di tutti i bilanci

Vige il principio della **contemporaneità** delle date di chiusura dell'esercizio delle società partecipanti al consolidamento; non si possono consolidare bilanci con date diverse.

La **data di riferimento** del bilancio consolidato:

- *normalmente coincide con quella della capogruppo;*
- *oppure con quella della maggior parte delle imprese del gruppo;*
- *oppure con quella delle imprese più importanti;*
- *se la data di bilancio di un'impresa è diversa da quella del consolidato è necessario redigere un bilancio intermedio.*

B) Procedure di consolidamento

Secondo l'art. 29 del D.Lgs. 127/91 affinché i bilanci delle imprese incluse nel consolidamento siano rappresentate in un unico bilancio è necessario:

- 1) **l'individuazione del metodo di consolidamento** in relazione alla percentuale di partecipazione nella impresa partecipata che può portare ad un consolidamento integrale, proporzionale o con il metodo del «Patrimonio netto» quando il pacchetto azionario posseduto dalla capogruppo (Holding) non ne permette il controllo;
- 2) **l'inserimento dell'effetto fiscale**, cioè la contabilizzazione delle imposte differite originate dalle omogeneizzazioni e rettifiche operate;
- 3) la **traduzione in euro** dei bilanci espressi in moneta straniera.

4. METODI DI CONSOLIDAMENTO

La scelta del metodo di consolidamento si riflette sull'esposizione dei dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo e, inoltre, comporta l'utilizzo di tecniche contabili differenziate.

I **principali metodi** utilizzati nell'area di consolidamento sono:

- *il metodo integrale;*
- *il metodo proporzionale;*
- *il metodo del patrimonio netto.*

A) Metodo integrale di consolidamento

Previsto dall'art. 31 è il più importante metodo di consolidamento. Si tratta di un metodo adottato dalle generalità delle società controllate e si basa sulla «teoria dell'entità» («Entità Theory»), ossia il gruppo è considerato una impresa unitaria cioè un'uni-

ca entità economica cui partecipano la capogruppo e le società affiliate. Con il **metodo integrale**, nello Stato patrimoniale del bilancio consolidato si sostituisce il valore totale dell'attivo e del passivo delle società partecipate al valore iscritto delle Partecipazioni nel bilancio della controllante. Per le partecipazioni possedute per un valore inferiore al 100%, le regole di consolidamento sono le stesse del metodo di consolidamento integrale ma si attribuirà alle minoranze la quota loro spettante di patrimonio netto e di risultati di esercizio (come percentuale di patrimonio netto delle società non possedute, detto anche capitale di pertinenza dei terzi). Confrontando il valore della partecipazione iscritta, con la percentuale del patrimonio netto della partecipata posseduto può nascere una differenza positiva (se il valore di bilancio della partecipazione è maggiore della quota del patrimonio netto della controllata) e questo risultato si scrive nell'attivo dello Stato patrimoniale consolidato, sotto la voce «**differenza di consolidamento**». Se la differenza è negativa quest'ultima va iscritta all'interno della riserva di consolidamento nel passivo dello Stato patrimoniale consolidato.

Allo stesso modo il Conto economico consolidato riprende tutti i valori contenuti nei Conti economici della controllante e delle controllate determinati secondo le tecniche di consolidamento sopradescritte per i valori contenuti negli Stati patrimoniali.

B) Metodo proporzionale di consolidamento

Metodo previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 127/91 e si applica quando la holding esercita il controllo, insieme con altri soci, con una percentuale di partecipazione non inferiore a quelle indicate nell'art. 2359 co. 3, c.c. (20%). Il metodo di consolidamento proporzionale, adottato dalla *teoria della proprietà*, consiste nell'attribuire in maniera proporzionale al bilancio della controllante le attività, le passività ed i costi e ricavi delle partecipate o controllate. L'eventuale differenza tra il valore della partecipazione e la frazione di patrimonio netto della partecipata viene trattata alla stessa maniera del metodo integrale.

C) Metodo del Patrimonio netto

Detto anche metodo di consolidamento sintetico previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 127/91, si applica alle imprese collegate e alle imprese non omogenee quando la holding esercita una influenza notevole. Con questo metodo non si sostituisce al valore della partecipazione posseduta la percentuale del Patrimonio netto della partecipata, ma si adegua annualmente il valore della partecipazione posseduta al valore del Patrimonio netto della Società partecipata, detratti i dividendi distribuiti. Non si tratta di un metodo di consolidamento bensì di un diverso criterio di valutazione delle Partecipazioni.

5. OSSERVAZIONI SULLE «DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO»

Si è visto nel paragrafo precedente che sia nel metodo integrale che in quello proporzionale bisogna, prima di procedere al consolidamento dello Stato patrimoniale e del Conto economico, confrontare il valore delle Partecipazioni possedute dalla Società capogruppo (che si devono eliminare) con la percentuale del Patrimonio netto delle

Società partecipate, da questo confronto può scaturire una differenza positiva o negativa detta differenza di consolidamento:

- 1) la differenza positiva nasce quando il valore di carico della partecipazione è superiore alla frazione percentuale del Patrimonio netto della Società partecipata, questa differenza può essere dovuta:
 - al «cattivo affare» compiuto al momento dell'acquisizione della partecipazione;
 - al maggior valore corrente o effettivo, rispetto al valore contabile, di alcuni elementi del patrimonio e all'eventuale avviamento della partecipata;
- 2) la differenza negativa nasce quando il valore di carico della partecipazione è inferiore alla frazione percentuale del Patrimonio netto della Società partecipata, questa differenza può essere dovuta:
 - al «buon affare» fatto quando si è acquistato la partecipazione;
 - alla prospettiva di futuri risultati economici negativi della partecipata che hanno condizionato il prezzo di vendita.

ATTRIBUZIONE DELLA «DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO»	
Se positiva	Se negativa
<p>Se si esclude l'ipotesi del «cattivo affare»:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si porta ad incremento dei singoli elementi delle attività nel bilancio consolidato. Se non è imputabile ad incremento dei valori dei beni, ma è stato riconosciuto un avviamento alla partecipata si iscrive nella voce «differenza di consolidamento», un onere pluriennale che deve essere ammortizzato in 5 anni come l'avviamento. 	<ul style="list-style-type: none"> — si porta in diminuzione delle attività consolidate della partecipata se i valori «effettivi» sono minori rispetto ai valori iscritti nel bilancio della partecipata; — si porta a riserva di consolidamento (parte ideale del patrimonio netto consolidato) se deriva da un «buon affare»; — si iscrive a un fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, se si prevedono risultati economici sfavorevoli.

6. TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato deve comprendere solo le operazioni che le società incluse nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo (tale bilancio, infatti, deve riflettere la reale situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono).

Il D.Lgs. n. 127/1991 richiede, a tale proposito, l'eliminazione dei valori infragruppo proprio perché il bilancio consolidato non deve esprimere una semplice aggregazione di valori, ma essere espressivo dell'entità complessiva definita come gruppo.

Con riferimento a tale aspetto, il comma 2 dell'art. 31 prevede espressamente l'eliminazione:

- a) *delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e corrispondenti operazioni del patrimonio netto di queste;*
- b) *dei crediti e debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
- c) *dei proventi e oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese medesime;*
- d) *degli utili e delle perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.*

Il legislatore, come in altri punti del decreto, ha lasciato la facoltà al redattore del bilancio di non eliminare i saldi infragruppo, con obbligo di illustrare le relative motivazioni nella Nota integrativa, nel caso in cui gli importi di cui alle lett. b), c) e d) siano considerati irrilevanti (art. 31, c. 3, D.Lgs. n. 127/1991).

In aggiunta, ma con riferimento al solo caso sub d), viene data la facoltà di non eliminare i saldi infragruppo, anche se di ammontare rilevante, nel caso in cui:

- a) si tratta di operazioni correnti della società;
- b) le condizioni in oggetto sono state concluse a valori normali;
- c) l'eliminazione comporta costi «sproporzionati».

In merito al concetto di «costo sproporzionato», si ritiene che il parametro di riferimento debba essere il beneficio informativo che l'eliminazione di tale utile o perdita infragruppo è in grado di apportare per una migliore rappresentazione in bilancio di tali operazioni.

Crediti/debiti infragruppo

I crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento esistenti alla data di riferimento del bilancio consolidato non rappresentano rapporti verso i terzi ma reciproche relazioni interne al gruppo e, pertanto, devono essere eliminati (Infatti, pur avendo una rilevanza giuridica, nel consolidato questi elementi non rappresenterebbero altro che un gonfiamento di attività e di passività e di costi e di ricavi). Tale eliminazione non presenta particolari problemi tecnici e, in ogni caso, non modifica il risultato e il Patrimonio netto del bilancio consolidato.

È fondamentale che questi saldi concordino e che vengano periodicamente riconciliati nelle singole società. Il mancato allineamento dei crediti e dei debiti può portare ad aggiustamenti che non corrispondono alla effettiva sostanza di tale mancato allineamento.

È intuibile che il semplice trasferimento intragruppo di risorse non determina alcuna uscita dal gruppo delle risorse finanziarie, ma un solo spostamento di liquidità fra conti correnti delle società. Lo stesso discorso può valere per la cessione di un impianto fra due società appartenenti allo stesso gruppo: il semplice trasferimento non determina l'uscita del bene dal gruppo e, pertanto, l'eventuale contabilizzazione di una plusvalenza/minusvalenza non risulta giustificata.

Esempi di operazioni effettuate tra le società da consolidare possono essere:

- le vendite di merci o prodotti;
- le vendite di cespiti;
- le vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
- le concessioni di finanziamenti;
- le prestazioni di servizi da cui originano provvigioni etc.

Alcune eliminazioni di saldi e operazioni tra le società da consolidare hanno però effetto sulle sole poste attive e passive dello stato patrimoniale e sui singoli componenti del Conto economico, ma non sul risultato economico e sul Patrimonio netto consolidati. A titolo esemplificativo si riportano:

- i crediti e i debiti per operazioni commerciali;
- i crediti e i debiti per operazioni di finanziamento;
- gli acquisti e le vendite;
- le provvigioni, *royalties* etc.

La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

	Debiti verso il gruppo	159.920	
	Crediti verso il gruppo		159.920

In questo modo vengono stornati dall'aggregato, compensandosi fra loro, gli importi complessivi dei crediti e debiti infragruppo risultanti dall'aggregato al 31 dicembre 20...

Risulta evidente, come già indicato, che si tratta di una scrittura che non produce alcun effetto sul patrimonio netto consolidato, in quanto avviene un'elisione di pari importo tra un elemento dell'attivo e uno del passivo.

Vediamo di seguito gli effetti sul consolidato della scrittura di eliminazione dei saldi di credito e debito *intercompany* (tabella 3).

Tabella 3

	Rif. Scritture	Aggregato	Scritture	Bilancio consolidato
ATTIVITÀ		47.750	—	47.750
Altre attività				
Crediti verso il gruppo		159.927	(159.920)	—
Disponibilità liquide		300	—	300
Altri crediti		12.450	—	12.450
Totale Attivo		220.427	(159.920)	60.500
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		13.500	—	13.500
Capitale sociale				
Riserve		8.400	—	8.400
Utile dell'esercizio		4.200	—	4.200
Patrimonio netto di gruppo		26.100	—	26.100
Patrimonio netto di terzi		—	—	—
Totale Patrimonio netto		26.100	—	26.100
Debiti verso terzi		34.400	—	34.400
Debiti verso il gruppo		159.927	(159.920)	—
Totale Passività		194.327	(159.920)	34.400
Totale Passività e Patrimonio netto		220.427	(159.920)	60.500

ESEMPIO 2 – *Elisione di costi e di ricavi*

L'eliminazione dei costi e dei ricavi legati alle operazioni infragruppo derivano dall'esigenza, nell'ambito del perseguimento dei fini di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, di evidenziare esclusivamente le effettive entità di ciascuna componente positiva e negativa del risultato economico del gruppo nel suo complesso, rispetto alle terze economie.

In sostanza, si tratta di una semplice «compensazione» di elementi economici di pari importo, ma di segno opposto.

Le scritture di elisione da porre in essere per procedere all'eliminazione delle transazioni di natura economica possono essere le seguenti:

Nel caso di servizi

	Ricavi delle vendite delle prestazioni	3.650	
	Costi per servizi		3.650

Nel caso di servizi possono rientrare le royalties e i canoni, diversi da quelli «di godimento» previsti dalla lettera B8 del conto economico, per utilizzo di marchio, licenze di brevetti, management fees per servizi di gruppo etc.

Nel caso di prestiti di personale infragruppo

	Altri ricavi e proventi	1.000	
	Costi del personale		1.000

Nel caso di materie prime, semilavorati e prodotti finiti

	Ricavi delle vendite	1.000	
	Acquisti di materie prime, semilavorati e finiti		1.000

Nel caso di interessi attivi e/o passivi su finanziamenti infragruppo

	Interessi attivi su finanziamenti	1.000	
	Interessi passivi su finanziamenti		1.000

Come abbiamo visto per i crediti e i debiti, è necessario procedere all'implementazione di una procedura che permetta l'individuazione e la gestione di eventuali differenze a fine esercizio.

Anche in questo caso deve essere preparato uno schema di riepilogo che comprenda tutte le voci di costi e di ricavo, suddivise per tipologia e per società.

Tabella 4

RICAVI DELLE VENDITE								
di ↓	verso →	Capogruppo ABC	Gamma	Delta	Sigma	Alfa	Beta	Totale
Capogruppo			500	100	50			650
Gamma								
Delta					1.000			1.000
Sigma								
Alfa							2.000	2.000
Beta								
Totale								3.650

Tabella 5

COSTI PER SERVIZI								
di ↓	verso →	Capogruppo ABC	Gamma	Delta	Sigma	Alfa	Beta	Totale
Capogruppo			500	100	50			650
Gamma								
Delta					1.000			1.000
Sigma								
Alfa							2.000	2.000
Beta								
Totale								3.650

Operazioni che generano modifiche di patrimonio netto e risultato di esercizio

Come riportato in precedenza, vi sono delle elisioni che hanno effetto sia sul risultato economico consolidato, sia sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non realizzati con terzi.

Ne sono esempi:

- gli utili o le perdite su merci o prodotti;
- gli utili o le perdite su trasferimento di cespiti.

Il principio contabile n. 17 prevede che gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, come le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività (incluso l'avviamento), devono essere eliminati (ciò in quanto il bilancio consolidato deve presentare gli effetti economici e finanziari dei soli rapporti intrattenuti con terzi estranei al gruppo). Conseguentemente, oltre all'eliminazione di costi e di ricavi intragruppo, occorre procedere all'eliminazione degli utili conseguiti dalle società per cessione di beni e prestazioni di servizi che alla fine dell'esercizio permangono tra le attività del gruppo. Se consideriamo il gruppo come un'entità economica, infatti, le transazioni effettuate tra le società consolidate sono equiparabili al trasferimento di beni nell'ambito della stessa impresa venditrice che, ai fini del bilancio consolidato, non può considerarsi effettivamente conseguito.

Lo storno va effettuato limitatamente alla parte di utile che residua nel valore dei beni e delle attività presenti ancora in bilancio (se questi sono stati venduti a terzi, l'utile è stato effettivamente conseguito). In altri termini, il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato dall'attività dello stesso nei confronti dei terzi e non quello che le singole società hanno realizzato operando tra loro. I casi più frequenti di profitti derivanti da operazioni infragruppo sono quelli originati dalla cessione di merci da una consociata all'altra e la cessione di immobilizzazioni tecniche nell'ambito di un gruppo.

Nel primo dei casi esposti, si possono verificare due ipotesi:

- a) la società che ha acquistato tali prodotti, li ha già interamente rivenduti a terzi: in questa situazione non si avrà alcuna rettifica, in quanto i profitti interni delle società si riferiscono a un bene che non è più nel gruppo;
- b) la società che ha acquistato tali prodotti include ancora tra le proprie rimanenze alcuni di essi. In questo caso il profitto realizzato dalla società venditrice e il relativo effetto fiscale è ancora all'interno del gruppo e deve essere eliminato.

Nel caso della cessione infragruppo di immobilizzazioni tecniche, si dovrà procedere all'eliminazione della plusvalenza realizzata dalla società venditrice, con il relativo effetto fiscale.

Come regola generale, pertanto, nel bilancio consolidato vanno eliminati tutti i maggiori valori che si originano da operazioni all'interno del gruppo fino a quando il bene oggetto di tali transazioni è presente nel gruppo stesso.

Definita la necessità di eliminare i risultati infragruppo, il passo successivo è stabilirne il grado di eliminazione. Il problema si pone quando il rapporto di partecipazione risulta inferiore al 100%. Si hanno, quindi, due possibilità:

- partecipazione al 100%: in questo caso l'eliminazione del risultato infragruppo non può che essere totale;
- partecipazione inferiore al 100%: l'eliminazione del risultato potrebbe essere globale o parziale; a tale proposito, il D.Lgs. 127/1991 non indica espressamente il criterio da privilegiare; peraltro, viste le finalità del consolidamento, si propende per una sua eliminazione globale.

In conclusione:

- 1) il bilancio consolidato redatto dagli amministratori della controllante è composto da:
 - Stato patrimoniale;
 - Conto economico;
 - Nota integrativa e prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
 - Rendiconto finanziario;
- 2) il bilancio consolidato si ottiene combinando insieme gli Stati patrimoniali ed i Conti economici di più aziende economicamente collegate al fine di redigere un bilancio unitario che rappresenti il capitale di funzionamento ed il reddito del gruppo, mediante particolari procedure contabili finalizzate alla elaborazione e alla integrazione tra più bilanci.

7. ASPETTI FISCALI DEL CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato, come tale non è previsto esplicitamente dalla normativa fiscale, ma, secondo gli artt. da 117 a 142 del TUIR, le società appartenenti al gruppo possono optare per il «**consolidato fiscale nazionale o mondiale**» per il quale la tassazione IRES viene applicata dalla controllante, in modo unitario, sul risultato fiscale consolidato del gruppo, effettuando la somma algebrica dei redditi netti dei singoli componenti del gruppo, opportunamente rettificati, con la possibilità di compensare utili e perdite, eccedenze e crediti di imposta delle singole società.

Mentre il sistema di consolidamento nazionale è valido per le società residenti, quello mondiale è aperto anche alle società non residenti. La finanziaria 2008 è intervenuta modificando in alcune sue parti il **consolidamento nazionale**, infatti l'originaria disciplina comportava, oltre a quello della compensazione degli imponibili positivi e negativi infragruppo, una serie di **vantaggi** che sono stati **eliminati** a partire dal 1° gennaio 2008.

Una delle norme abrogate è quella riguardante il *regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi*, all'interno del gruppo. Tale regime era disciplinato dall'abrogato art. 123 del TUIR.

Per ciò che riguarda il **consolidato mondiale**, secondo cui alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenze i redditi e le perdite delle controllate estere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva, la finanziaria del 2008 è intervenuta eliminando anche per tale sistema il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo.

8. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Il **documento interpretativo n. 2** dell'OIC del 30 maggio 2006 detta le norme applicative del consolidato fiscale.

Dal 2005 i bilanci consolidati delle società quotate in un mercato regolamentato comunitario, delle banche, delle assicurazioni, degli intermediari finanziari devono essere redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS ai fini di una migliore comparabilità dei bilanci.

Lo IAS 27 definisce controllata la società nella quale:

- *la controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei diritti di voto, a meno che non si possa dimostrare che tale possesso non configura una situazione di controllo;*
- *la controllante, pur non possedendo più della metà dei diritti di voto, è in grado di:*
 - *raggiungere la maggioranza dei voti grazie ad accordi con altri investitori;*
 - *determinare le politiche finanziarie e operative grazie a clausole statutarie o contratti;*
 - *nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di un organo amministrativo equivalente;*
 - *in ogni caso indirizzare la maggioranza dei voti in seno al consiglio d'amministrazione od organo equivalente.*

Secondo lo IAS 28 si definisce collegata l'impresa nella quale la partecipante esercita un'influenza significativa, pur non risultando né una controllata né una joint-ventu-

re: tale influenza si presume quando la partecipazione supera il 20% dei diritti di voto. Nelle società a capitale diffuso l'influenza significativa può essere esercitata anche con una partecipazione inferiore.

Contrariamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 127/1991, che esclude dal consolidamento le controllate che svolgono attività eterogenee rispetto a quelle del gruppo, secondo i principi internazionali tutte le imprese controllate devono essere consolidate, non valendo quale motivo di esclusione lo svolgimento di un'attività dissimile.

Sono però richieste informazioni aggiuntive che consentano una corretta lettura del bilancio con riguardo all'articolazione delle attività del gruppo.

Sono escluse le sole partecipazioni che saranno dimesse entro 12 mesi dalla loro acquisizione.

Il controllo ed il collegamento così definiti con maggiore chiarezza dai principi contabili internazionali rispetto all'art. 2359 c.c. potrà comportare una modifica dell'area di consolidamento e dovranno essere utilizzati schemi di bilancio all'uopo determinati dalle autorità di vigilanza di settore e dalla Consob.

9. IL TRANSFER PRICING

Si parla di *transfer pricing* (prezzo di trasferimento) quando due imprese, appartenenti a un medesimo gruppo o, comunque, connesse da particolari vincoli di natura economica, applicano alle transazioni di beni o servizi, tra di loro intercorrenti, dei prezzi che **si discostano dal valore di mercato** (*valore normale*).

La disciplina sul *transfer pricing* è applicabile a tutte le transazioni aventi rilevanza nell'ambito del reddito d'impresa, siano esse classificabili tra le *cessioni di beni* ovvero tra le *prestazioni di servizi*.

Eventuali rettifiche dell'Amministrazione finanziaria possono riguardare:

- le operazioni (cessioni, locazioni, leasing) aventi a oggetto beni materiali (beni-merce o beni strumentali);
- le operazioni (cessioni, licenze ecc.) aventi a oggetto beni immateriali (brevetti, marchi, modelli di utilità, know-how);
- le operazioni di finanziamento;
- le prestazioni di servizi infragruppo (ricerca e sviluppo, tesoreria, marketing, pubblicità ecc.).

La possibilità di rettificare automaticamente le operazioni intercorse tra imprese residenti e società non residenti da parte dell'Amministrazione finanziaria è, tuttavia, subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 7 dell'art. 110 del TUIR, ossia:

- forma giuridica dell'impresa residente e di quella del soggetto estero;
- effettivo legame giuridico-economico intercorrente tra i medesimi soggetti.

La normativa è applicabile alle imprese individuali e alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti e a ogni sorta di organismo societario giuridicamente riconosciuto nello Stato estero anche se carente del requisito della plurisoggettività. Viceversa, sono escluse dall'applicazione della normativa, le seguenti operazioni:

- le transazioni tra imprese residenti e stabili organizzazioni all'estero delle stesse imprese residenti (almeno per il fisco italiano, l'applicazione della disciplina non avrebbe alcuna utilità);

- le transazioni tra imprese residenti e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, legate alle imprese italiane da rapporti di controllo (anche in questo caso, per l'Amministrazione finanziaria italiana non esiste alcun rischio di trasferimento di materia imponibile).

Il prezzo dell'operazione infragruppo eventuale oggetto di verifica (cd. *operazione in verifica*) dev'essere confrontato con il *valore normale* di una distinta operazione (cd. *operazione campione*) e, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa residente, va **sostituito con il secondo**:

- *sempre*, quando dalla sostituzione ne deriva un incremento di tale reddito;
- qualora siano stati stipulati accordi con l'autorità competente del Paese estero, se da tale sostituzione ne deriva una diminuzione del reddito dell'impresa residente.

La concreta applicazione della normativa presuppone, quindi, l'identificazione del **valore normale** della *operazione campione*.

Ai sensi dell'art. 26, d.l. n. 78/2010, che ha novellato l'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di rettifica di prezzo di trasferimento — con conseguente accertamento di una maggiore imposta o di un minor credito — la sanzione per infedele dichiarazione non si applica se, durante l'attività di accertamento, il contribuente è in grado di produrre documentazione atta a consentire il riscontro della **conformità** al valore normale del prezzo di trasferimento praticato.

Per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria in materia di *transfer pricing* è possibile richiedere in via anticipata l'interpretazione in merito alla congruità delle operazioni che si intende porre in essere mediante l'istituto dell'**interpello**. Attraverso la procedura in esame:

- se alla domanda avanzata non interviene alcuna risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria è applicabile il criterio del **silenzio-assenso**;
- in caso di risposta affermativa: qualsiasi attività di rettifica o atto impositivo avente per oggetto l'operazione evidenziata nell'interpello è nulla.

La risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria è valida esclusivamente per la singola operazione e alla singola posizione del contribuente che ha utilizzato la procedura dell'interpello.